



21828-2010

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Obbligazione
- valuta -
rivalutazione
monetaria ed
interessi -
cumulo -
esclusione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MICHELE VARRONE - Presidente - R.G.N. 22684/200
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere - Cron. 21828
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - Rep. 7420
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - Ud. 27/09/2010
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22684-2009 proposto da:

M.P.	"omissis"	A.A.
-------------	-----------	-------------

"omissis", elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato
UGOLINI PETER, che li rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;

contributo
unificato

2010

- *ricorrenti* -

1598

nonchè contro

LABORATORIO ANALISI CLINICHE MICROBIOLOGICHE SANTA
CROCE SRL ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2766/2004 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, Seconda Sezione civile, emessa il
26/11/2003, depositata il 10/06/2004; R.G.N.
2666/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito l'Avvocato PETER UGOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per la
inammissibilità o il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A., **E.** e **A.F.**, e **M.P.** cedevano, con scrittura privata del **"omissis"** a **M.P.** le loro quote di partecipazione al capitale della srl Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santa Croce.

Nella scrittura era precisato che la cessione sarebbe stata efficace dal 31.1.1992 e che i crediti ed i debiti della società maturati fino a quella data sarebbero rimasti a profitto e debito dei venditori; inoltre, che l'autovettura acquistata in leasing dalla società sarebbe rimasta in uso a **A.F.**

Il 29.1.1992 l'assemblea della società deliberava la distribuzione ai soci venditori di £.80.000.000 di utili accantonati.

Fra il 30 ed il 31 gennaio, **M.P.**, quale amministratore, ed **A.A.**, quale delegato ad operare sul conto corrente della società, procedevano ad effettuare una serie di pagamenti in favore di se stessi e di **A.F.**

Il tribunale di Roma, davanti al quale erano stati promossi tre giudizi successivamente riuniti e riguardanti tali vicende, per quel che qui interessa, condannava **A.A.** e **M.P.** a corrispondere alla srl Santa Croce la somma di £. 234.304.000 oltre interessi ex artt. 2392 e 2393 c.c., nonché **A.F.** a rimborsare

alla società la somma allo stesso indebitamente versata di £. 116.000.000.

L'appello proposto dai soccombenti si concludeva con sentenza del 10.6.2004 che, in parziale riforma di quella impugnata, condannava A.A. e M.P. a corrispondere, in via solidale fra loro, la somma di € 116.323,84 (pari a £. 225.234.361) aumentata di interessi del 4% annuo sulla somma di € 92.342,49 (pari a £.178.800.000), decorrenti dal 31.1.1992 al 16.3.2000 (giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado), aumentata la somma di denaro così complessivamente liquidata di interessi in misura legale fino al saldo.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi A.A. e M.P..

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la *insufficiente, contraddittoria e, in parte, omessa motivazione rispetto a due punti decisivi della controversia.*

Il motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, infatti, secondo il disposto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. applicabile *ratione temporis* nella specie (ex art. 27 d. lgs.n. 40 del 2006 relativo alla disciplina transitoria), il ricorso per cassazione, oltre a richiedere la *specificata* indicazione degli atti e documenti posti a

fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, ed, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (S.U. 2.12.2008 n. 28547; cass. ord. 23.9.2009 n. 20535).

In relazione a tale principio, deve rilevarsi che gli odierni ricorrenti invocano l'operatività della clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata del 23.1.1992 - in ordine alla quale sostengono che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che tale operatività, predicata nel giudizio di primo grado, sia stata abbandonata nel giudizio di appello richiamando, invece, pretese personali nei confronti della società Santa Croce -, ma non riproducono, nel ricorso, il tenore della stessa, né indicano se ed in quale fase del giudizio di merito sia stato prodotto il relativo documento, neppure prodotto in questa sede assieme al ricorso.

In tal modo violano, sia il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sia il disposto dei richiamati artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c..

Inoltre, il motivo, pur richiamandosi ad un supposto vizio di motivazione, in realtà propone una diversa lettura delle

risultanze probatorie rispetto a quella operata dalla Corte di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in questa sede a fronte di una corretta motivazione.

Di qui l'inammissibilità del motivo sotto i vari profili indicati.

Con il secondo motivo denunciano *errore nel calcolo della rivalutazione e degli interessi addebitati: violazione dell'art. 1283 c.c.; falsa applicazione degli artt. 1282, 2056, 2058 c.c..*

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

La Corte di merito ha condannato gli odierni ricorrenti a pagare alla società Santa Croce la somma di £. 178.000.000 rivalutata - alla data della sentenza di primo grado - a £. 225.234.360, corrispondente ad € 116.323,84 " aumentata di interessi del 4% annuo sulle somma di € 92.342,49 (pari a £. 178.800.000) decorrenti dal 31-1-1992 al 16-3-2000 (giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado), aumentata la somma di denaro così complessivamente liquidata di interessi in misura legale fino al saldo".

Ha affermato al riguardo - di fronte alla contestazione degli appellanti che gli interessi non potevano essere sommati alla rivalutazione monetaria - che il 4% annuo sulla somma non rivalutata era stato liquidato non a titolo di interessi, ma quale lucro cessante e risarcimento del danno da mora.

Ma il debito in oggetto è relativo *ab origine* ad un'obbligazione di valuta - consistente nella somma di denaro che, corrisposto agli odierni ricorrenti, gli stessi avrebbero dovuto restituire alla società.

Ora, il debito di valuta non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta.

In caso di ritardato adempimento o di inadempimento di una obbligazione pecuniaria, infatti, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempre che il creditore allegghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., l'esistenza di un maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensati dalla corresponsione degli interessi legali previsti, con funzione risarcitoria, in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 c.c. (v. anche Cass. 3.6.2009 n. 12828; cass. 16.9.2004 n. 18653; cass. 8.8.2003 n. 11961).

Recentemente le S.U., con la sentenza del 16.7.2008 n. 19499 (conforme da ultimo Cass. 24.5.2010 n. 12609), hanno, poi, chiarito che nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma c.c. può ritenersi esistente, in via presuntiva, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non

superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Se ricorre tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, indipendentemente dalla sua qualità soggettiva o dall'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.).

Peraltro, se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche mediante presunzioni.

In particolare, qualora il creditore rivesta la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare, o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà, invece, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.

Erroneamente, pertanto, la Corte di merito ha ammesso il cumulo tra rivalutazione, che doveva essere esclusa per la natura di debito di valuta, ed interessi compensativi.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso il 27 settembre 2010, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.


Il Consigliere Estensore



Il Presidente



**Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA**



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 OTT. 2010**

**IL CANCELLIERE
Innocenzo Battista**

